

Art. 34
(*Personale marittimo*)

1. All'art. 5, comma 7-*sexies*, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: “*31 dicembre 2010*”, sono sostituite dalle seguenti: “*30 giugno 2011*”.

Art.

(interventi a favore della intermodalità nel settore dell'autotrasporto-ecobonus)

1. Gli interventi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono prorogati per l'anno 2011.
2. A tal fine, le risorse rivenienti dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, pari a 30 milioni di euro, finalizzate agli interventi di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, sono destinate alla copertura delle maggiori spese derivanti dal comma 1.

(Autostrade del mare)

ART.

(riordino del Corpo delle Capitanerie di Porto)

Al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011".

ART.
(Navigazione laghi)

La disposizione recata dall'articolo 7-sexies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33 è prorogata per il biennio 2011 e 2012.

Art.

(sicurezza nel trasporto ferroviario)

All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le parole: "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto mesi".

Capo XIII
LAVORO E POLITICHE SOCIALI

ART. 35

(Proroga dei termini di cui all'articolo 70, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di lavoro accessorio)

1. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, all'ultimo periodo, le parole: *“per l'anno 2010”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni 2010 e 2011”*;
- b) al comma 1-bis, le parole: *“per gli anni 2009 e 2010”* sono sostituite dalle seguenti: *“per gli anni 2009, 2010 e 2011”*.

ART 36

*(Proroga al 2011 del trattamento di equivalenza fra lavoratori sospesi
e lavoratori beneficiari di trattamenti in deroga)*

1 All'art. 19, comma 1-ter del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010", sono sostituite dalle seguenti: "in via transitoria, per gli anni 2009, 2010 e 2011,".

Capo XIV

SALUTE

Art. 37

(Proroga attività libero professionale intramuraria)

1. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, le parole: "*Fino al 31 gennaio 2011*" sono sostituite dalle seguenti "*Fino al 31 gennaio 2012*".

ART. 38

(Proroghe in materia di farmaci)

- 1 La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
2. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, la disposizione di cui all'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è prorogata fino al 31 dicembre 2011.

Art.

**(Proroga dei termini per la presentazione della
Relazione di cui all'articolo 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40)**

1. Al comma 1 dell'articolo 15, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 le parole “ 28 febbraio” sono sostituite con la parole “30 aprile”.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 11, della legge 19 febbraio 2004, n.40, nonché le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n.191, tutte le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita inviano i dati richiesti al Ministero della Salute, che cura il successivo inoltro, nell'ambito delle rispettive competenze, all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.
3. Con successivo decreto del Ministero della salute, di natura non regolamentare, sono disciplinate le modalità di comunicazione dei dati di cui al comma 2, da parte delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai fini del successivo inoltro, sia in forma aggregata che disaggregata, rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al Centro Nazionale Trapianti.

Capo XV

ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

ART 39

(Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale)

1. Il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è prorogato nella composizione esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino al 28 febbraio 2012.

Art. 40

(Consiglio nazionale della pubblica istruzione)

1. In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, e successive modificazioni, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione è prorogato, nella sua attuale composizione, fino al 31 dicembre 2011.

Art. 41

(Proroga dei termini di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129)

1. All'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, le parole: "2011-2012" sono sostituite dalle seguenti: "2012-2013"

Art. 42

(Interventi in materia di sicurezza nelle scuole)

1 Nella logica della prosecuzione degli interventi diretti al miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per il triennio 2011-2013.

Art.

(Proroga commissario straordinario ANSAS)

1. Al fine di garantire la necessaria continuità gestionale, nelle more del perfezionamento del regolamento previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 26 comma 1, secondo capoverso, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, sino all'insediamento degli organi come previsti dal medesimo regolamento.

Art.

(Graduatorie permanenti)

1. Nelle more della emanazione del Regolamento sul reclutamento del personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado, previsto dall'art. 2 comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le graduatorie provinciali previste dall'art. 1, comma 605, lett. c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 vigenti per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 sono prorogate per l'anno scolastico 2011/2012. Conseguentemente all'art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, le parole: “per il biennio scolastico 2011/2012 – 2012/2013” sono sostituite dalle parole: “per il biennio scolastico 2012/2013- 2013/2014”.

Art.

(proroga delle commissioni giudicatrici per le valutazioni
a posti di ricercatore universitario)

All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le parole: "In attesa del riordino delle procedure di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque fino al 31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "Finché permane in vigore la vigente disciplina in materia di reclutamento dei ricercatori universitari e comunque non oltre il 31 dicembre 2011".

Relazione illustrativa

La disposizione intende prorogare, analogamente a quanto disposto lo scorso anno con il d.l. 194 del 2009, convertito dalla l. n. 25 del 2010, il termine previsto dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 180 del 2008, convertito dalla l. n. 1 del 2009, per l'applicazione della disciplina – introdotta dal citato D.L. n. 180 – riguardante la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative a posti di ricercatore universitario bandite ai sensi dell'art. 2 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

In proposito si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della l. n. 230 del 2005, "relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013", per cui è ancora possibile per gli atenei bandire, nell'ambito dei vincoli finanziari e ordinamentali previsti dalla normativa vigente, posti da ricercatore universitario con le procedure di cui alla l. n. 210 del 1998. Con l'approvazione della disposizione che si propone, le norme sulla formazione delle commissioni giudicatrici da applicare saranno quelle previste dal d.l. n. 180/2008, art. 1, comma 5, e non quelle previgenti.

ART.

(Proroga di termini per l'assunzione di personale universitario)

“1. Il termine per procedere alle assunzioni di personale nel limite di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato nell'anno 2009, ai sensi dell' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011.”

Relazione illustrativa

Tale proposta, lasciando intatta la prescrizione che, per le università nel triennio 2009/2011 le assunzioni siano limitate ad un tetto di spesa pari al 50 per cento delle cessazioni intervenute nell'anno precedente¹, proroga al 31 dicembre 2011 il termine per procedere ad assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2009.

Tale proroga viene proposta sia al fine di tenere conto, vista la preminente destinazione delle risorse all'assunzione di ricercatori disposta dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 180 del 2008, dei ritardi per lo svolgimento delle procedure concorsuali dovuti all'applicazione delle norme introdotte dall'art.1 del predetto decreto legge, convertito, con modificazioni dalla 9 gennaio 2009, n.1; sia per tener conto di quanto previsto per le cessazioni relative al 2008.

Si ricorda infatti che l'art.17, comma 18 della legge n.102 del 2009 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2010 del termine per procedere alle assunzioni di personale nel limite di spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato nell'anno 2008, ai sensi dell' articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La proposta, motivata dalla preminente destinazione dei mezzi finanziari all'assunzione di ricercatori e dalla complessità e pesantezza delle procedure concorsuali previste per la loro assunzione, non comporta sotto i profili economico-finanziari, alcuna maggiore spesa, limitandosi a consentire, anche nell'anno 2011, l'utilizzo di quella parte di risorse resesi disponibili, ma che non sarà possibile utilizzare per le ragioni sopra specificate.

ART.

(proroga riduzioni calcolo del rapporto tra assegni fissi del personale universitario e fondo di finanziamento ordinario delle Università statali) (limite del 90%).

Il termine di cui all'articolo 7, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.25 è prorogato al 31 dicembre 2011, limitatamente per le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale"

Relazione illustrativa

Tale proposta intende prorogare per ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2011) e limitatamente alle sole spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, gli effetti dell'art. 5 decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Si segnala quanto segue:

l'art. 51, comma 4, della legge 27/12/1997, n. 449, dispone che le spese fisse ed obbligatorie delle Università Statali non possono eccedere il 90% dei trasferimenti statali sul FFO. Di tale limitazione si tiene conto anche in sede di verifica delle spese di personale sulla base della programmazione del fabbisogno effettuata dagli atenei (procedura PROPER).

Con il D.L. 28/12/2006 n. 300 art. 1 convertito dalla legge 26/2/2007 n. 17, recante "proroga di termini ...", sono stati prorogati al 31/12/2007 gli effetti dell'art. 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, che consentono, ai fini della valutazione del limite (90% rapporto tra assegni fissi ed FFO):

di non tener conto dei costi derivanti dagli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo a decorrere dall'anno 2002 ;

che le spese per il personale universitario, docente e non docente, che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'art. 51, comma 4, della legge 27/12/1997, n. 449;

B) la finalità di tale intervento è mirata a correggere le sole distorsioni provocate

dall'incidenza del personale universitario sanitario sul rapporto tra assegni fissi e fondo di finanziamento ordinario senza oneri aggiuntivi in quanto gli incrementi per il personale docente e ricercatore delle università previsti dall'art. 24, comma 1, della legge 23/12/1998, n. 448, e dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale tecnico ed amministrativo non si applicano per gli anni 2011,2012 e 2013 ai sensi dell'art.9, comma 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Si evidenzia che il predetto termine è stato già differito - con il D.L. 31/12/2007, n.248 art. 12, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n.31 - al 31 dicembre 2008, - con il D.L. 10/12/2008, n.180, convertito dalla legge 1/1/2009 n.1, art. 1, comma 1-bis - al 31/12/2009 e, da ultimo con il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n.25.

Capo XVI
Beni culturali

ART.

(Proroga degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. I termini di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sono prorogabili fino al 31 dicembre 2011.»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente disposizione consente al Ministro per beni e le attività culturali di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la durata degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'ordinata ripresa dell'ordinaria amministrazione, con particolare riguardo agli aspetti di gestione economico-patrimoniale, da parte degli organi di gestione dei Teatri.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

21.12.2010 ore 19

Art. 1

In occasione dei giochi olimpici invernali, svoltisi in Torino nel 2006, è stata istituita (artt. 2, comma 1 e 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n.285) la Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici - Agenzia Torino 2006, con previsione di cessazione dell'attività al 31 dicembre 2006, termine prorogato al 31 dicembre 2007 dall'articolo 1, comma 1299, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Successivamente l'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n.244, ha stabilito che le residue attività dell'Agenzia fossero svolte, per un ulteriore periodo di tre anni decorrente dal 1 gennaio 2008 e che scadrà il 31 dicembre 2010, da un Commissario liquidatore nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto non regolamentare che ne precisa i compiti e le dotazioni di mezzi e di personale (nomina avvenuta con DPCM 1 febbraio 2008).

In occasione della ormai prossima scadenza dell'attività commissariale, il Commissario liquidatore ha fatto pervenire, successivamente alla rituale relazione sull'attività svolta al 30 giugno 2010, una ulteriore relazione nella quale si sottolinea che la chiusura dell'attività commissariale al 31 dicembre prossimo comporterebbe conseguenze particolarmente complesse con riguardo all'attività amministrativa e all'attività contenziosa che lo stesso Commissario sta attualmente gestendo e gradualmente portando a termine. A parte, infatti, l'ulteriore dispendio di tempo e l'esposizione a maggiori costi che deriverebbero dalla necessità di riassunzione delle cause in corso e dall'interruzione di diverse attività gestionali (ad esempio collaudi, espropriazioni, liquidazioni finali), la questione più delicata sarebbe rappresentata proprio della difficoltà di individuare un soggetto idoneo a succedere al commissario nello svolgimento di funzioni così complesse.

Per le ragioni sopra indicate, il Commissario suggerisce di protrarre la gestione commissariale fino al 31 dicembre 2014, termine entro il quale dovrebbero sicuramente giungere a conclusione tutte le attività in corso. Evidenzia poi, al riguardo, che la prosecuzione delle attività avverrebbe senza alcun ulteriore onere a canto del bilancio dello Stato, visto che le disponibilità nel bilancio dell'Agenzia sarebbero tali da garantire la copertura della prosecuzione della gestione commissariale.

Il testo proposto assicura che la gestione commissariale cessi nel momento stesso in cui si chiudono le attività in corso - prevedendo il 31 dicembre 2014 solo come termine finale onde evitare il rischio di una gestione *sine die* - e lascia invariata la norma prorogata nella parte in cui già prevede che la gestione non possa comportare ulteriori oneri a carico dello Stato, dovendo essa avvenire nei limiti delle disponibilità finanziarie attuali dell'Agenzia.

Art. 2

La norma ridetermina, in trenta giorni, dagli attuali sessanta, il termine per la proposizione del ricorso incidentale nel processo amministrativo, nei casi in cui il giudizio verte sulle materie accelerate di cui all'articolo 120, dello stesso codice (appalti).

L'esigenza di tale rideterminazione riveste carattere di assoluta urgenza, perché il mantenimento per il solo ricorso incidentale del termine ordinario di sessanta giorni (a fronte di trenta giorni previsti dallo stesso articolo 120, comma 5, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti)-frutto di un mero rifiuto in sede di redazione del codice - paralizza in radice, a sostanziale arbitrio delle parti resistenti, la funzionalità del l'accelerazione di detto rito speciale proprio con riferimento al suo

principale ambito di potenziale applicazione (contratti pubblici).

EDITORIA S. MARINO

La convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI per la RTV di San Marino, prorogata dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, verrà a scadere il 31 dicembre 2010.

L'accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino è stato firmato il 5 marzo 2008 e durerà cinque anni. La sua esecutività e la nuova convenzione attuativa con la RAI sono, però, sospese fino alla conclusione dell'iter di ratifica dei due paesi contraenti.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e dei relativi fondi per il 2011, si ritiene necessario prorogare al 31 dicembre 2011 la fornitura dei servizi medesimi previsti dall'apposita convenzione con la RAI.

Editoria onlus

Il comma 2 undecies, dell'articolo 2 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, così come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, prevede l'incremento, pari a 30 milioni di euro, dello stanziamento iscritto nella tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze", missione "comunicazioni", programma "sostegno all'editoria" voce "legge n. 67 del 1987" per l'anno 2010.

Con tale disposizione sono state ripristinate le agevolazioni tariffarie postali per le Associazioni ed Organizzazioni senza fini di lucro, riducendo al contempo la platea dei soggetti beneficiari. La norma infatti escludeva dai beneficiari le pubblicazioni di Associazioni a carattere politico, degli Ordini professionali, dei Sindacati, delle Associazioni professionali di categoria e delle Associazioni d'arma e combattentistiche.

Ai fini dell'attuazione della norma era previsto un decreto attuativo del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che, già firmato dal Ministro dello sviluppo economico, risulta ancora in fase istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze.

Con la norma in esame si consente il mantenimento in bilancio delle somme stanziare ai fini della loro utilizzazione nel 2011, consentendo così il ripristino di un regime agevolato di tariffazione anche per le onlus.

E' peraltro opportuno rilevare che, con riferimento alle agevolazioni tariffarie postali, è intervenuto il decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 che ha previsto, all'articolo 2, comma 1bis, che a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri (non per le Onlus) non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto non è più previsto il rimborso a favore di Poste Italiane SpA da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della differenza tra la tariffa agevolata e la tariffa piena. Le nuove tariffe agevolate sono state successivamente stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010.

ART. 3

Al fine di promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale e in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del QSN 20072013 e

favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, l'emendamento proroga il termine previsto dal comma 2 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 concernente la procedura di riprogrammazione delle risorse individuate dal comma 1 dello stesso articolo.

La proposta emendativa intende delineare un percorso procedurale celere e di maggiore certezza ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per il Sud, approvato dal Consiglio dei ministri del 26 novembre 2010 e già avviato con la delibera CIPE adottata nello stesso giorno.

Art. TPL

La proroga proposta intende corrispondere ad una specifica richiesta ritenuta necessaria dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in quanto la situazione di incertezza determinata dalle riduzioni finanziarie recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di individuare precise e certe risorse finanziarie, non ha di fatto consentito, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, da parte degli enti territoriali, la pianificazione e l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica in vista della scadenza del termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge n. 112/2008, e successive modificazioni. A tal fine, si propone la proroga del predetto termine al 30 giugno 2011, si stabilisce un termine, fissato al 28 febbraio 2011, entro il quale le nuove gare devono essere indette e, contestualmente, si introducono disposizioni che consentano la verifica circa il rispetto di tale ultimo termine e, ove ne ricorrano i presupposti, l'intervento sostitutivo del Governo.

Art. 6

Comma 1

La norma proposta dal DAGL si limita a prorogare ulteriormente, al 31 dicembre 2011, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato che non sono state adeguatamente utilizzate per effetto del regime restrittivo delle assunzioni, validità già prorogata dall'art. 2, comma 8, del decreto legge n. 194 del 2009.

Comma 2

La norma proposta dalla Corte dei conti è richiesta per consentire di regolare funzionamento delle attività della Corte medesima, anche con riferimento all'attuazione del nuovo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici della Corte approvato dalle Sezioni Riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010.

La necessità e l'urgenza, infatti, di assicurare piena copertura agli uffici ubicati nei capoluoghi di Regione rende necessaria la proroga di validità della graduatoria degli idonei al concorso pubblico per dirigenti di seconda fascia bandito in data 29 novembre 2005 e già prorogata sino al 31.12.2010.

Si rende parimenti necessario e urgente prorogare a fine 2011 l'autorizzazione ad assumere cinque magistrati disposta nel 2010 dalla Presidenza del Consiglio-Dipartimento della funzione pubblica, sulla base delle regole del *turn-over*

Comma 3 (interno)

La disposizione proroga il termine di validità della graduatoria del concorso pubblico per esami a 28 posti di Direttore antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il cui termine, già prorogato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25, del 2010 scadrà il prossimo 31 dicembre.

La proroga si rende necessaria in quanto il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha ancora adottato il necessario provvedimento di autorizzazione alle assunzioni.

La disposizione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Comma 4 (interno)

La disposizione differisce al 31.12.2011 il termine per completare le procedure di assunzione di personale della Polizia di Stato, già autorizzate con il D.P.C.M. 21 settembre 2010, che fissa il numero di unità assumibili ed i relativi oneri.

La disposizione, quindi non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART Proroga assunzioni e graduatorie (Funzione Pubblica)

(.... ..)

Comma 5: La norma proposta dal Ministro della Pubblica Amministrazione limita la validità alle graduatorie approvate successivamente al 31 dicembre 2003.

ART: programma statistico

Il recente passaggio alla programmazione triennale fissata dal Piano statistico nazionale 2008-2010 ha comportato la predisposizione dell'Aggiornamento 2009-2010, che avrà efficacia sino al 31 dicembre 2010.

Al fine di garantire l'approvazione del predetto Aggiornamento 2009-2010 e del prossimo Programma statistico nazionale 2011-2013, entrambi tuttora in corso, e di non pregiudicare il regolare svolgimento delle predette attività di rilevazione statistica, si prevede che nelle more dell'entrata in vigore del Programma statistico nazionale 2008-2010-Aggiornamento 2009-2010, e del Programma statistico nazionale 2011-2013, sia prorogata - non oltre il 31 dicembre 2011 - l'efficacia del *Programma statistico nazionale 2008-2010, Aggiornamento 2009-2010*, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009, e dell'eventuale Aggiornamento 2010.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi dello svolgimento dell'ordinaria attività statistica ufficiale - prevista come obbligatoria e disciplinata da regolamenti comunitari o norme di legge ordinaria - da parte delle amministrazioni, enti e organismi facenti parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

ART. TASSE AUTOMOBILISTICHE

L'intervento proroga il termine già prorogato dal decreto legge n. 207 del 2008, ed in scadenza il 31 dicembre 2010 (periodo di imposta 2010), entro il quale sono efficaci le leggi regionali emanate in materia di tassa automobilistica e di IRAP. Ciò al fine di garantire continuità nell'attività di assicurazione del gettito e sino all'entrata in vigore dei decreti attuativi del federalismo fiscale.

Art. Regioni virtuose

La norma proposta proroga di un anno l'entrata in vigore dei limiti alle nuove acquisizioni di personale, da calcolarsi sulle cessazioni dell'anno precedente, posti a carico delle regioni e degli enti locali ai sensi dell'articolo 14 del d.l. n. 78 del 2010.

La proroga riguarda le regioni che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità.

Art. 7

Al fine di superare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, sollevata dalla Regione Toscana e dalla Regione Puglia a tutela delle proprie

competenze, viene fissato in novanta giorni (dagli attuali trenta) il termine per il raggiungimento dell'intesa tra lo Stato e le regioni e province autonome volta per volta interessate dagli interventi ai sensi di detto articolo 4. Si precisa meglio il momento della decorrenza di detto termine, specificandosi altresì che i contenuti del decreto di determinazione dei compiti commissariali devono essere conformi ai criteri stabiliti nell'intesa stessa, ove essa sia stata raggiunta. Ciò assicura una più leale collaborazione tra tutti i predetti enti, senza peraltro arrecare alcun effettivo pregiudizio all'efficacia dell'azione sostitutiva statale qualora l'intesa non venga raggiunta.

ART. 8

La proroga del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti, già disposta dall'articolo 1, comma 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si rende necessaria a causa del protrarsi della situazione di grave difficoltà dei mercati e dall'andamento negativo dei corsi azionari. Ciò al fine di evitare consistenti svalutazioni in capo ai titolari delle partecipazioni stesse.

A ciò deve aggiungersi che si tratta di partecipazioni "strategiche" e, in quanto tali, detenute stabilmente e di norma non destinate alla negoziazione.

La modifica in commento non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Art. GIOVENTU'

La norma consente ai laureati, secondo l'ordinamento previgente al *D.M. 3 novembre 1999, n. 509* del MIUR, la possibilità di sostenere, fino alle sessioni di esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2011, le prove per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al *decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328*.

Sarebbero circa 30.000, secondo i dati dell'Ufficio statistica del MIUR, gli studenti interessati in quanto iscritti secondo il vecchio ordinamento ai suddetti corsi di laurea. La nuova normativa, ai sensi del citato d.P.R. n. 328/2001, prevede, infatti, che i laureati secondo il nuovo ordinamento, per avere l'abilitazione professionale, debbano sostenere quattro prove, invece delle due previste in precedenza, e, una volta superato l'esame, la possibilità di iscriversi ad un solo settore dell'albo professionale, subordinando l'iscrizione agli altri settori al superamento di altri esami. Per gli iscritti secondo il vecchio ordinamento, in ragione del differente e più gravoso percorso didattico, era stata riconosciuta, fino al 2003, la possibilità di continuare a sostenere l'esame di Stato secondo le modalità antecedenti il d.P.R. n. 328/2001, con la facoltà, inoltre, di essere iscritti a tutti i settori dell'albo professionale. Con l'articolo 3, comma 1-bis del decreto-legge n. 105/2003 (*Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*), è stata estesa al 2006 la suddetta possibilità. Successive proroghe hanno dilazionato il termine prima al 2009 (D.L. n. 300/2006) poi, con il D.L. n. 78/2009, si è giunti all'attuale scadenza di dicembre 2010. Appare evidente, in considerazione della vasta platea di studenti interessati, l'esigenza di un'ulteriore proroga del termine previsto dall'art 3, comma 1-bis del decreto-legge n. 105/2003, che non presenterebbe alcun aggravio per il bilancio dello Stato.

ART. TURISMO (PREV. INCENDI)

La norma è volta a prorogare il termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi.

La predetta disposizione si giustifica con il fatto che, in mancanza della proroga del termine di legge, allo stato fissato al 31.12.2010, diverse strutture alberghiere sarebbero costrette a cessare la propria attività, con intuibili ricadute negative sull'intero settore turistico, già particolarmente colpito dall'attuale crisi economica.

ART. 9

La norma prevede il prolungamento di un anno del periodo minimo di effettivo servizio prestato nel grado di provenienza, per la promozione o nomina al grado di Consigliere d'Ambasciata, Ministro Plenipotenziario e Ambasciatore.

Essa si rende necessaria per favorire più ordinati scorrimenti di carriera ai gradi più elevati della stessa favorendo nel contempo, anche in coerenza con le esigenze connesse al Servizio Europeo per l'Azione Esterna previsto dal Trattato di Lisbona, l'acquisizione - mediante la previsione di un innalzamento dei requisiti temporali - di una più lunga e approfondita esperienza professionale ai fini della valutazione, per la promozione o la nomina al grado superiore.

Ai sensi della normativa vigente (art. 105 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 1.8 e successive modificazioni e integrazioni), la promozione al grado di consigliere di legazione decorre dal 2 luglio dell'anno in cui è avvenuta la promozione stessa. A seguito della modifica proposta, il periodo di effettivo servizio necessario per conseguire la promozione a consigliere di ambasciata, deve pertanto essere compiuto entro il 1° luglio del *quinto* anno successivo.

Analogamente, il periodo di effettivo servizio nel grado di ministro plenipotenziario, necessario per la nomina al grado di ambasciatore, decorre dal 2 gennaio dell'anno in cui è avvenuta la nomina, e deve essere compiuto entro il 1° gennaio del *settimo* anno successivo.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 10

L'art. 36, comma 5, del decreto legislativo n. 139 del 2000, prevede che, per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a viceprefetto dei viceprefetti aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, debbano prestare un periodo minima di servizio di sei mesi presso gli uffici centrali e di un anno presso gli uffici periferici. La data entro la quale occorre il possesso del predetto requisito minimo, necessario ai fini della scrutinabilità, è stata fissata, da ultimo, al 1° gennaio 2011 dall'art. 12 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207. Permangono le esigenze di ulteriore differimento considerato, peraltro, che ove non si facesse luogo alla proroga, l'operazione comporterebbe un notevole impegno di risorse finanziarie per sostenere gli oneri di missione per i circa 200 funzionari che non hanno ancora prestato il cennato periodo minimo di servizio al centro e sul territorio.

La disposizione, pertanto, non comporta riflessi finanziari per il biennio considerato

ART. 11

L'articolo conferma, anche per l'anno 2011, l'attribuzione al Prefetto - in attesa della completa attuazione del Titolo V della Costituzione - del potere d'impulso e di quello sostitutivo in caso di inadempimento degli enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio. La norma, introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, è stata successivamente prorogata, da ultimo, per l'anno 2010, dall'articolo 4 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, "Disposizioni urgenti concernenti enti locali e regioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

Anche questa disposizione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 12

L'articolo 3, secondo comma, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le carte di identità devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La proroga del termine ivi previsto, già prorogato da ultimo dall'articolo 3, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, si rende indispensabile ai fini dell'individuazione di misure, allo stato non ancora definite, atte a garantire requisiti minimi di sicurezza dei dati biometrici da inserire nelle carte di identità in formato cartaceo.

La proroga del termine non comporta alcun onere finanziario.

ART. (INTERNO INTERNET)

La proposta è volta a prorogare, fino al 31 dicembre 2011 ed esclusivamente per gli Internet point e cioè per quegli esercizi pubblici che forniscono l'accesso ad Internet in via principale, l'obbligo della preventiva richiesta della licenza al Questore. Conseguentemente non è richiesta la licenza per tutte quelle attività che mettono a disposizione il collegamento ad Internet quale servizio accessorio.

Restano fermi negli Internet point i controlli di polizia previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche.

Considerato che la proroga è limitata alla sola licenza del Questore per l'apertura degli Internet point, vengono, quindi, abrogate le disposizioni per l'identificazione degli utenti, il monitoraggio delle operazioni e l'archiviazione dei dati.

Giustizia (giudici onorari)

L'articolo proposto detta una procedura transitoria indispensabile per consentire la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, fino alla definizione dell'iter parlamentare di discussione del disegno di legge sulla riforma organica della magistratura onoraria ormai prossimo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

In assenza di tale proroga, infatti, si verificherebbe un vuoto normativo suscettibile di pregiudicare gravemente la funzionalità degli uffici giudiziari.

L'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, stabiliva - nella sua formulazione originaria - che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, venissero applicate fino a quando non fosse stato attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre cinque anni dalla data di efficacia della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado.

L'originario termine di cinque anni è stato successivamente ridefinito dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45, dall'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, dall'articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127 e, infine, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

Al riguardo va evidenziato che è stata avviata, in Consiglio dei Ministri, la discussione del disegno di legge recante la riforma organica della magistratura onoraria, di tal che la presente proroga risulta strettamente correlata a consentire la presentazione in Parlamento e la conseguente discussione del predetto disegno di legge che porrà fine ad una situazione di incertezza ormai protrattasi nel tempo.

Unitamente alla proroga del termine previsto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 vengono, inoltre, dettate ulteriori disposizioni al fine di consentire che i giudici onorari, i vice procuratori onorari ed i giudici di pace, il cui mandato scadrebbe entro

il 31 dicembre 2010 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, e dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, vengano ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2011.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei bilanci annuali di previsione sono già allocate le risorse necessarie per la corresponsione dei compensi alla magistratura onoraria.

ART. 13

La disposizione è diretta, in primo luogo, a differire dal 2012 al 2016, la data in cui dovrebbe avere inizio l'applicazione della disposizione recata dall'articolo 2245 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in base alla quale, per gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le vacanze organiche che si presentano nel ruolo al termine delle procedure di avanzamento devono essere colmate automaticamente con promozioni aggiuntive, nel limite di un decimo delle promozioni tabellari. Si evidenzia che tale ulteriore differimento rispetto a quello dall'anno 2010 all'anno 2012, operato dall'articolo 4 del decreto-legge n. 194 del 2009, risulta necessario giacché esso va necessariamente raccordato e allineato con il termine del regime transitorio fissato all'anno 2016, periodo durante il quale il Ministro della difesa può intervenire, con flessibilità con proprio decreto per modificare (fermi restando i volumi organici complessivi) il numero e i requisiti delle promozioni, allo scopo di garantire un'ordinata progressione di carriera all'interno dei ruoli. Risulterebbe infatti incoerente e possibile fonte di problematiche applicative non prevedere fin d'ora lo spostamento all'anno 2016 dell'applicazione del meccanismo di promozione automatica di cui al citato articolo 2245 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto anche dopo l'anno 2012 permarrrebbe il contrasto palese con la disciplina che prevede fino all'anno 2016 il citato regime transitorio, caratterizzato da un costante esame dell'evoluzione degli organici che non si concilia con la previsione di promozioni automatiche.

Peraltro, si rileva che lo spostamento della proroga disposta in passato dall'anno 2012 all'anno 2016 non comporta, parimenti, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché l'intervento di proroga in questione per la sua stessa finalità, che è quella di differire l'entrata in vigore di un meccanismo automatico, quello delle promozioni aggiuntive, che comporta oneri, può solamente determinare risparmi di spesa.

Art. 14

L'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito, dell'Accademia navale e dell'Accademia aeronautica è subordinata al superamento di prove concorsuali altamente selettive. I vincitori di concorso per il reclutamento nei Corpi sanitari (quali ufficiali medici) debbono frequentare i corsi di laurea specialistica in medicina e chirurgia e, pertanto, sono destinatari, in astratto, delle relative disposizioni in materia di accesso programmato di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264 e al decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 e successive modificazioni, che prevedono prove di ammissione per i candidati e, a decorrere dall'anno accademico 2011-2012, la valutazione dei risultati conseguiti nel percorso scolastico. Invero le citate disposizioni mal si conciliano con le procedure concorsuali previste per gli arruolandi ufficiali delle aree sanitarie, atteso che le stesse debbono concludersi entro il mese di settembre, per consentire alle Accademie di dar inizio ai corsi entro i primi giorni di ottobre. È, quindi, evidente l'incongruenza della situazione in cui può venirsi a trovare un allievo ufficiale che, dopo aver vinto un concorso altamente selettivo e iniziato a frequentare l'Accademia, non sia ammesso al corso di laurea previsto dal bando. Una tale evenienza contrasterebbe anche con l'interesse pubblico che l'amministrazione è tenuta sempre a perseguire. In base a tali considerazioni, per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, il MIUR che annualmente definisce con decreto *ad*

hoc le modalità delle prove di ambissimo ai non universitari, ha ritenuto che la somministrazione ai candidati di quesiti individuati dalla Difesa con riferimento ai programmi individuati dal primo dicastero e inseriti nelle procedure concorsuali, soddisfacesse di per sé le condizioni per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia. Il citato decreto legislativo n. 21 del 2008, tuttavia, prevede a partire dall'anno accademico 2011/2012 l'attribuzione di un punteggio non solo sulla base del risultato del test di ingresso, ma anche dei risultati scolastici, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. Prossimamente, dunque, non sarà più sufficiente inserire test specifici finalizzati all'ammissione ai corsi universitari nelle prove di concorso per gli arruolandi medici militari, essendo prevista una procedura complessa che non potrebbe verosimilmente concludersi prima dell'ingresso degli allievi in Accademia e che, in ogni caso, assoggetterebbe gli stessi ad una sovrapposizione di prove concorsuali assolutamente ingiustificata. La problematica è da tempo al vaglio interministeriale (DIFESA/MIUR) al fine di individuare una soluzione in via legislativa che deroghi a tale regolamentazione per le Forze armate. Proprio la necessità di un congruo periodo di tempo per la ricerca della suddetta soluzione, unita all'esigenza di indire i bandi di concorso per le Accademie nei tempi dovuti, rende opportuno un differimento di più ampio respiro rispetto alle proroghe dei precedenti anni accademici, onde consentire anche all'Amministrazione di avere punti di riferimento certi ed evitare di operare in situazioni di contingenza. La disposizione di cui alla presente relazione è intesa a evitare gli inconvenienti di cui sopra prevedendo il differimento del termine di entrata in vigore di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97 all'ulteriore anno accademico 2012-2013.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 15 (NATO)

.....

Art. 16 -

La disposizione è diretta a portare dal 30 luglio 2011 al 30 luglio 2012 la proroga del mandato dei componenti in carica dei consigli centrali, intermedi e di base della rappresentanza militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario, prevista dall'articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in cui è stato riassetto l'articolo 3, comma 7, del decreto legge 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009. L'ulteriore proroga dell'attuale mandato si rende necessaria per assicurare continuità nella collaborazione tra gli organi di rappresentanza dei militari e l'Amministrazione nella fase, in atto, di definizione dei progetti di riordino strutturale dello strumento militare e di riassetto dei ruoli del personale, connessi anche all'impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L'urgenza dell'intervento normativo è motivata dalla circostanza che il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi in parola deve essere avviato con mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza del mandato, trattandosi dell'elezione di tre distinti livelli di rappresentanza (consigli di base, intermedi e centrali) eletti attraverso gradi successivi di votazione (art. 15 del d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691) e della connessa necessità di consentire ai militari eleggibili di svolgere l'attività di propaganda prevista dall'articolo 22 del d.P.R. n. 691 del 1979.

ART. 19

La disposizione proroga il divieto, previsto dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici per i soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani. L'esigenza di una proroga è stata tra l'altro evidenziata in una recente segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nell'ambito di tale segnalazione, l'Autorità ha indicato l'opportunità di adeguare la formulazione attuale dell'articolo 43, comma 12 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, alla trasformazione del sistema radiotelevisivo intervenuta dal 2004 ad oggi e, in particolare, all'evoluzione tecnologica digitale terrestre, satellitare e via cavo, nonché a quella del mercato di settore. Tale osservazione è stata recepita nella disposizione laddove viene modificato l'ambito soggettivo di applicazione della norma del Testo unico.

La durata della proroga prevista dalla disposizione è allineata alla previsione dell'arco temporale di completamento della transizione al digitale terrestre, la cui conclusione è fissata entro l'anno 2012.

ART. 18

La disposizione ha lo scopo di prevedere per il personale di Poste in posizione di comando presso Pubbliche Amministrazioni/Enti una ulteriore proroga dei comandi in atto.

Dal 1998, anno di trasformazione dell'ente Poste in Società per Azioni, il personale dipendente di Poste Italiane non può accedere al comando presso P.A..

Tuttavia la proroga dei comandi in atto è stata sempre prevista con apposite previsioni normative inserite nell'ambito delle leggi finanziarie successive a tale data (art. 53, comma 19 L. n. 449/97; art. 45, comma 10, L. n. 448/98 e così via fino alla L. 24 dicembre 2007, n. 244) e, da ultimo, dal decreto legge 207/2008, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2009, n. 14, al fine di consentire ad Amministrazioni ed Enti interessati di far transitare nei loro ruoli il personale in posizione di comando.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), a differenza delle precedenti ha, peraltro, previsto attraverso l'articolo 3, comma 112, la possibilità di inquadramento del suddetto personale nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le Amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 D.Lgs. 165/2001, nei limiti dei posti disponibili in organico con proroga dei comandi fino alla conclusione delle procedure di inquadramento e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Il comma 9 dell'articolo 41 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in Legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha prorogato la suddetta data al 31 dicembre 2009 e così, poi, il comma 19 dell'art. 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 l'ha prorogata al 31 dicembre 2010.

In ragione dell'esiguo numero delle risorse interessate (9 unità), della professionalità che le stesse hanno acquisito presso le Pubbliche Amministrazioni di destinazione, del notevole lasso di tempo intercorso (comandi ante 1998) sarebbe, pertanto, auspicabile procedere ad una ulteriore proroga di un anno in modo da consentire il definitivo inserimento nei ruoli organici delle Amministrazioni di destinazione.

Art. 19

Come è noto, la legge finanziaria 2007 (L.296/96), al comma 1129 e seguenti dell'art. 1, ha previsto l'individuazione di un programma a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci non

biodegradabili, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate, con l'obiettivo della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, il rafforzamento della protezione ambientale ed il sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali.

L'attuazione del programma veniva affidata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il termine inizialmente indicato dell'introduzione del definitivo divieto della commercializzazione fissato al 1° gennaio 2010, è stato prorogato di un anno, al 1° gennaio 2011, in virtù del comma 21-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

La proroga del termine di chiusura del programma non è stata tuttavia accompagnata dall'adozione del provvedimento che portasse al graduale raggiungimento del divieto di commercializzazione e, pertanto, il decorrere di tale divieto dal 1 gennaio 2011, impatterà repentinamente sul sistema economico sia sul piano industriale (produzione) che sul piano commerciale (distribuzione e consumo).

Con il presente emendamento si intende estendere l'obiettivo del provvedimento ad un più ampio concetto di tutela ambientale inserendo un elemento relativo alla valorizzazione dei rifiuti.

Si è verificato, infatti, che i sacchetti di polietilene possono essere prodotti anche con materiale proveniente da scarti industriali o da riciclo post consumo, limitando in questo modo la necessità di ricorrere a materia prime vergini di origine fossile.

Inserendo quindi una deroga al divieto per i sacchetti prodotti da materiale riciclato, tenuto conto di quanto già stabilito in materia dal DM 203/2003 e dalla Circolare del Ministero dell'ambiente del 4 agosto 2004, si ottempera all'esigenza di rispettare l'obiettivo di tutela ambientale indicata nella norma originaria compatibilmente con le esigenze del sistema produttivo.

Il provvedimento che si sottopone, nel rispetto del divieto che comunque entrerà in vigore dal 1° gennaio 2011, prevede:

al comma 1. la deroga al divieto per i sacchi per l'asporto delle merci fabbricati con materie prime seconde provenienti da scarti di lavorazione o dal recupero e riciclaggio di materie plastiche in percentuale superiore al 65% ;

al comma 2. gli obblighi a carico delle imprese produttrici per avvalersi della deroga di cui al comma 1.;

al comma 3. l'istituzione di un periodo transitorio differenziato per durata, in riferimento al sistema della distribuzione, alle grandi strutture di vendita e agli esercizi medio e piccoli, ritenuto necessario per lo smaltimento delle scorte non conformi ai requisiti di biodegradabilità e comunque non rientranti nella deroga di cui al comma 1, nonché per modificare le abitudini di milioni di consumatori.

ART. 20

Con la presente proposta di modifica dell'articolo 3 del decreto legge 3/10, si chiede la fissazione di un termine certo (il 31 gennaio 2011) per la trasmissione dell'asseverazione tecnica che i titolari degli impianti fotovoltaici realizzati entro il 31 dicembre 2010 devono accompagnare alla comunicazione di fine lavori affinché possa applicarsi il regime di incentivi previsto dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

L'articolo 3 del decreto legge 3/10, infatti, prevede che le tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 si applichino anche agli impianti realizzati entro il 31

dicembre 2010 e in esercizio entro il 30 giugno 2011. Per accedere al regime previsto dal suddetto decreto, il produttore è tenuto a trasmettere la comunicazione di fine lavori al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici, accompagnata da un'asseverazione redatta da tecnico abilitato, di effettiva conclusione dei lavori e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative.

La modifica si rende necessaria in quanto la disposizione relativa all'obbligo di trasmissione della asseverazione solleva dubbi interpretativi e difficoltà applicative.

Se si interpretasse la disposizione ricavandone l'obbligo di trasmettere unitamente, entro il 31 dicembre 2010, la comunicazione di fine lavori e l'asseverazione tecnica (dando quindi al termine "accompagnata" il significato di "allegata") la norma sarebbe contraria a criteri di ragionevolezza. Infatti, verrebbe concretamente negata la possibilità di concludere i lavori entro il 31 dicembre 2010, necessitando, la redazione di un'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, di alcuni giorni per essere portata a termine.

D'altro canto, interpretando la disposizione nel senso di ammettere la trasmissione dell'asseverazione in un momento successivo alla comunicazione di fine lavori e al 31 dicembre 2010, si dovrebbe constatare la mancanza di un termine ultimo entro il quale adempiere all'obbligo di invio dell'asseverazione.

La modifica in oggetto fa salvo il termine del 31 dicembre per la realizzazione dell'opera, ossia la conclusione dei lavori e la relativa comunicazione al GSE e al gestore di rete, ma tiene conto dei tempi necessari per ottenere un'asseverazione da un tecnico abilitato, tenuto a verificare che l'esecuzione dei lavori si è svolta nel rispetto delle pertinenti normative.

Art. 22 (Agric. Quote latte)

La proroga delle attività del Commissario straordinario delle quote latte risulta irrinunciabile in considerazione del fatto che, a seguito del vivace e serrato dibattito politico intervenuto nell'anno 2010 in materia di quote latte, sono stati differiti i termini relativi a taluni adempimenti fondamentali in merito ai quali il Commissario stesso ha compiti specifici assegnati dalla legge.

In *primis*, la legge n. 122 del 2010, all'articolo 40-*bis*, ha disposto che il pagamento degli importi con scadenza al 30 giugno 2010 previsti dai piani di rateizzazione di cui alla legge n. 33 del 2009 è prorogato fino al 31 dicembre 2010.

Coerentemente, i termini per la domanda di rateizzazione sono stati prorogati al 31 dicembre 2010; decorso tale termine il Commissario dovrà procedere agli adempimenti a suo carico in materia di accettazione delle domande di rateizzazione e di revoca delle quote aggiuntive, assegnate in base alla legge n. 33/2009, ai produttori oggetto di intimazione di pagamento che non abbiano aderito ai piani di rateizzazione. E', inoltre, in carico al Commissario straordinario anche la gestione dei contenziosi amministrativi connessi ai provvedimenti adottati. L'onere della spesa relativa alla suddetta proroga grava sugli ordinari capitoli di bilancio dell'AGEA.

Art. 23

L'articolo proposto proroga al 31 dicembre 2011, il termine per l'adozione del regolamento di riordino dell'Ente per l'irrigazione e la trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia; infatti il 31 dicembre prossimo scadrà il termine per l'adozione del regolamento di riordino ai sensi dell'art. 26 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il riordino dell'Ente deve necessariamente passare attraverso una azione di risanamento; ed infatti, il comma 1055 della legge 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che il Commissario straordinario dell'EIPLI effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria e definisce, con i creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie per il suo risanamento.

Al fine di rientrare dalla situazione debitoria, l'EIPLI ha presentato un Piano di

rientro dal debito, elaborando linee di sviluppo industriale, attualmente all'esame di questa Amministrazione.

Nell'attesa delle decisioni in merito alla sostenibilità del Piano, si ritiene necessario prorogare il termine suddetto, viste le conseguenze che deriverebbero dalla scadenza del termine attualmente stabilito.

Infatti, in mancanza del citato regolamento, questa Amministrazione, in quanto vigilante, subentrerà in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi quelli controversi.

L'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in 272.000 euro per l'anno 2011, viene coperto mediante parziale utilizzo delle residue disponibilità del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sulle predette disponibilità, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 272.000 euro.

Art. 24

La norma mira a garantire la continuità delle misure attivate con il Primo Programma Nazionale Triennale 2007-2009 della pesca – prorogato per l'anno 2010 dall'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) – al fine di consentire di porre in essere, anche per l'annualità 2011, la realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata congiuntura economica.

Inoltre, le ordinarie procedure di approvazione del Programma Triennale, previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, non consentirebbero la necessaria tempestività programmatica per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche in considerazione dell'esigenza di un adeguamento di tali obiettivi all'evoluzione della normativa nazionale e comunitaria in materia.

La copertura finanziaria della norma è assicurata dalla disponibilità di spesa recata dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) e del disegno di legge di stabilità per il 2011.

Art. 25

La norma che si propone proroga al 31 dicembre 2011 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, limitatamente ai terreni agricoli e alle valli da pesca della laguna di Venezia, vengono individuati i beni demaniali da trasferire agli enti territoriali.

La *ratio* sottesa all'intervento normativo in questione risiede nella necessità di individuare con assoluta certezza i beni demaniali, che possono formare oggetto del citato trasferimento in favore della Regione Veneto o della Provincia di Venezia.

Ciò posto, al fine di determinare la natura giuridica degli spazi acquei recinti da argini, la norma ricorre espressamente ad un criterio di tipo temporale. In altri termini, la titolarità dei suddetti beni viene riconosciuta ai proprietari dei terreni agricoli e delle valli da pesca, di cui sia dimostrato che erano già arginate alla data di entrata in vigore del codice della navigazione. Ex adverso, i restanti terreni agricoli e le restanti valli da pesca potranno rientrare tra i beni da trasferire agli enti territoriali.

La proroga, quindi, si rende necessaria al fine di consentire una attività di ricognizione dei terreni agricoli e delle valli da pesca già arginate alla data di entrata in vigore del codice della navigazione, al fine di escluderli dal novero dei beni oggetto del trasferimento in favore dei citati enti territoriali.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si procede a redigere la relazione tecnica.

Art. 26

L'introduzione della disposizione proposta si rende necessaria ed urgente per assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poichè, fra l'altro, l'abrogazione delle Autorità d'Ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della Legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto incerto il quadro di regole nel quale dovrebbero svolgersi le procedure di affidamento stesse.

Detto altrimenti, la cessazione delle AATO dal prossimo 1° gennaio 2011 senza che le Regioni siano intervenute, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, rendendo controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi.

E, allo scopo di consentire le valutazioni di competenza, non appare inutile evidenziare come - nonostante sulla norma di cui al predetto comma 186-bis dell'art. 2 della L. 191/2009 siano state prospettate diverse interpretazioni da parte delle associazioni di settore, come evidenzia la nota allegata - non vi sia dubbio, anche per quanto autorevolmente affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2010, sull'imminente scadenza dei termini di decorrenza della previsione di soppressione delle AATO e sulla correlata inefficacia degli atti dei medesimi enti, che rischierebbero di creare un vuoto di governance nel delicato settore dei servizi pubblici totali.

L'articolo proposto garantirebbe invece un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni delle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.

La disposizione in proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 27

L'articolo 6, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 36/2003 relativo all'attuazione della Direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possano essere smaltiti in discarica. Il termine di decorrenza di tale divieto, originariamente stabilito al 1° gennaio 2007, è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010 dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto-legge 135/2009.

Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "car-fluff" siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di tali rifiuti.

Ad oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che, considerando solamente la produzione di *car-fluff* prevista per il 2011, ammonta a circa 300.000 tonnellate.

In caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi da tali rifiuti dovranno essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.

La disposizione in proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2

L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo 161/06 stabiliva che dal 1° gennaio 2010 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso.

Con l'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, tale limite è stato posticipato al 1° gennaio

2011.

Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE.

La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione della aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE.

Si ritiene dunque opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine previsto per il divieto di esportazione.

La disposizione in proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 28

L'introduzione della disposizione proposta si rende necessaria ed urgente per assicurare l'utile conclusione del programma di assunzioni attraverso procedure concorsuali, pubbliche intrapreso ai sensi dell'articolo 3 del d.l. 208/2008 dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Le procedure concorsuali sono in avanzato stato di svolgimento ma rischierebbero di essere vanificate dal sopraggiungere del termine previsto per il 31 dicembre 2010. Al fine di consentire la conclusione, regolare delle suddette procedure di selezione e reclutamento, che hanno scontato la particolare complessità delle attività di individuazione dei profili tecnici del personale, Si prevede una proroga che permetta la conclusione delle procedure concorsuali attualmente in corso anche nel 2011, ivi compresa la fase delle deliberazioni di assunzione e della sottoscrizione dei contratti individuali.

La disposizione in proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

ART. 29

L'articolo proposto dispone una proroga sino al 30 giugno 2011 per l'emanazione del decreto con cui, in esecuzione, di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L.40/10, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n.281/1997, avrebbe dovuto adottare disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio noleggio con conducente. L'adozione di tale decreto si rende, necessaria, in quanto la normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1 - *quater* del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n.21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non in linea, tra cui in particolare, il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità, sia sotto il profilo costituzionale che comunitario a risulta, peraltro, di problematica attuazione, alla luce di alcune carenze sostanziali di carattere ordinamentale.

Al fine di addivenire ad una soluzione condivisa e concordata non solo tra le istituzioni interessate (la materia, infatti, rientra nella sfera di competenza di Regioni, Comuni o Province) ma anche tra le associazioni di categorie del settore taxi o del noleggio con conducente, si è insediato un tavolo tecnico che ha visto la partecipazione di tutti i soggetti interessati e che si propone di emendare e/o comunque di correggere il predetto art. 29, comma 1-*quater*

Peraltro, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto un Protocollo d'intesa, concordato con ANCI, UPI e Regioni, che si prefigge la riformulazione della suddetta norma. secondo le modalità nello stesso contenute ed e in corso apposita

istruttoria in sede di Conferenza Unificata per giungere ad un'intesa tra le istituzioni in ordine ai principi cui dovrà uniformarsi l'emananda disciplina del settore.

L'emendamento proposto, pertanto, si rende necessario al fine di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-*quater* nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.

ART. 1.17

Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n.25, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, dispone, all'articolo 5, comma 6, che il termine del "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 21-bis, primo comma, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 è prorogato al "31 dicembre 2010".

Al riguardo, premesso che per il 2010 si è provveduto ad emanare il decreto del Ministro delle infrastrutture trasporti, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, recante l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata 2010, si rappresenta che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria., ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma.

Attualmente, sono stati approvati contratti di programma relativi agli aeroporti di Napoli, Pisa, Bari e Brindisi, mentre è in fase di perfezionamento il decreto approvativo di quello dell'aeroporto di Bologna.

Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma (SEA di Milano, SO G.Aer di Cagliari e SAC di Catania).

Infine, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/12, concernente, i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia.

Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2011, il termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti gli altri i contratti di programma, che rappresentano strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.

Da quanto esposto, discende la necessità di prorogare al 31 dicembre 2011, anche la previsione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari, di cui alla lettera *b)* del citato comma 6 dell'art. 5.

ART. 30

L'articolo reca proroghe in materia di infrastrutture.

In particolare, si propone di prorogare al 31 dicembre 2011, nell'ambito delle opere relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n.139, il termine, che scade il 31 dicembre 2010, per effettuare, le verifiche sismiche riguardanti le dighe di ritenuta.

Tale emendamento si ritiene necessario in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali riavranno essere effettuate le verifiche sismiche delle dighe di ritenuta.

La norma chiarisce che tali verifiche sismiche debbano essere trasmesse entro la data del 31 dicembre 2011 alla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la relativa approvazione.

ART. 31 (FUNIVIE)

.....

ART. 32

Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2010, n. 25, recante proroga termini previsti da disposizioni legislative, dispone, all'articolo 5, primo comma, che il termine del "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 29, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, è prorogato al "31 dicembre 2010".

Al riguardo, si rappresenta che gli affidamenti in concessione delle gestioni totali aeroportuali sono connessi anche ai procedimenti di dismissione di beni demaniali militari per la loro riconversione in demanio civile, all'esame del Gruppo di lavoro di vertice, istituito presso il Ministero della difesa, in applicazione dell'articolo 693 del codice della navigazione.

Le problematiche emerse nel corso di tali procedimenti, che hanno comportato un prolungamento dei tempi di lavoro e l'iter dei decreti approvativi delle convenzioni che i gestori sottoscrivono con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac), finalizzati al rilascio della concessione, che prevedono l'acquisizione del concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, rendono necessario prorogare ulteriormente il termine, di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 194/2009, al 31 dicembre 2011.

ART. 33

La proroga richiesta, pertanto, è finalizzata a posticipare la data di applicazione delle disposizioni in materia di formazione e prova pratica alla guida dei ciclomotori ad un momento successivo nel quale, pubblicato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, sarà possibile anticipare l'efficacia delle disposizioni inerente alla patente di categoria AM, superando le difficoltà e le inadeguatezze dell'attuale quadro normativo e relative alla natura giuridica del suddetto certificato di idoneità.

ART. 34 personale marittimo

La proposta si rende necessaria per consentire che l'imbarco di cittadini membri dell'Unione europea, destinati a ricoprire la funzione di comandante a bordo di navi italiane, possa avvenire in forza di un'attestazione dell'armatore sulla base della conoscenza della lingua e della normativa italiana di settore da parte degli stessi. Tanto, in ragione del fatto che il provvedimento ministeriale, preposto a dettare le procedure per l'accertamento delle conoscenze di cui all'art. 292-bis del codice della navigazione, è in corso di definizione e che la mancanza di tale strumento preclude di fatto l'imbarco dei cittadini membri dell'Unione Europea su navi battenti bandiera nazionale, con gravi difficoltà di reperimento di equipaggi qualificati.

Rel. 2.15

Gli articoli 2, comma 1, lettera a.) e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 prevedono misure a favore delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi che utilizzano le c.d. "autostrade del mare". Trattasi di una misura che promuove un'intermodalità terra mare che incide positivamente ai fini della riduzione dell'inquinamento ambientale e della congestione del

traffico stradale.

Il comma 250, primo periodo, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel secondo periodo del predetto comma 250 è altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009.

Nell'ambito di tali finalità, in particolare, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per le finalità di cui al regolamento adottato con DPR n.227/2007, che, destinava somme per la realizzazione ed il completamento di strutture logistiche, intermodali; con i successivi decreti attuativi, previsti dal citato articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, a tale finalità sono state destinate risorse pari a 30 milioni di euro.

L'articolo in esame prevede la proroga di un anno della misura del c.d. "ecobonus" per un importo pari a 30 milioni di euro, rivenienti dalle risorse, stanziare a favore del settore dell'autotrasporto dalla legge finanziaria 2010.

ART. Capitanerie di porto

L'articolo mira a prorogare il termine entro cui dovrà essere portato a termine il procedimento di riordino del corpo delle capitanerie di porto, inizialmente fissato dall'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, alla data del 31 dicembre 2009.

Successivamente l'art. 5, comma 5, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 aveva ampliato tale termine fino alla data del 31 dicembre 2010.

Tenuto conto del fatto che l'attuale stato di avanzamento dell'iter approvativo, se pur avviato, non potrà giungere a conclusione nel termine prospettato, si ritiene opportuno prorogare al 31 dicembre 2011 il termine entro cui emanare il decreto ministeriale di riordino del Corpo, in virtù della complessità della materia, stante gli obiettivi di semplificazione, razionalizzazione e snellimento della normativa che sono alla base del provvedimento di riordino.

ART. navigazione laghi

La norma proroga per un ulteriore anno la possibilità per la Gestione Governativa di utilizzare gli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

La misura si rende necessaria per consentire il completamento di alcuni progetti che per motivi di carattere tecnico legate principalmente alla indisponibilità di alcuni scali di alaggio occupati per altre lavorazioni, unitamente all'impossibilità di ritirare dall'esercizio alcune navi non è stato possibile completare entro l'esercizio finanziario 2010.

ART. sicurezza trasf. ferr

L'articolo si propone di prorogare il termine previsto all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'emanazione di disposizioni normative ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il termine previsto dal citato articolo 3 del D.Lgs n. 81/2008, previsto al fine di armonizzare le disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII dello stesso d. Lgs. con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione, è stato già prorogato, ai sensi dell'articolo 6, comma 9-ter della legge 26 febbraio 2010, n. 25, da 25 a 36 mesi a partire dall'entrata in vigore del provvedimento di legge medesimo.

La necessità di una nuova ulteriore proroga è dovuta alla circostanza che attualmente lo schema di decreto di armonizzazione predisposto da un apposito gruppo di lavoro costituito di rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute, è in fase di confronto con gli operatori del settore. Successivamente lo schema di provvedimento dovrà essere sottoposto all'esame delle regioni, al fine di acquisirne il parere, per cui il tempo necessario per completarne l'esame congiunto potrebbe superare il termine previsto attualmente in vigore.

Art. 35

La proposta di proroga, relativa alle disposizioni di cui all'articolo 70, commi 1 e 1 *bis*, del d.lgs. n. 276/2003, in materia di lavoro accessorio, è motivata dalla necessità di completare il quadro di interventi volti a sostenere il reddito e garantire l'occupazione regolare, già disegnato con le più recenti manovre finanziarie nonché, da ultimo, consolidato con la legge di stabilità all'esame del Parlamento.

L'urgenza della proposta è legata all'opportunità che i predetti interventi, seppur contenuti in provvedimenti diversi, siano adottati contestualmente. D'altronde la disposizione in parola, come si illustrerà più avanti, ha determinato positivi effetti nella lotta al sommerso e nel sostegno all'occupazione che, in mancanza di una sua proroga, potrebbero essere definitivamente compromessi.

Il provvedimento in materia di proroga termini risulta essere pertanto la sede più appropriata ove collocare la norma in esame, in considerazione del fatto che si tratta, come accennato, di prorogare termini non ancora scaduti e che la disposizione non comporta, neppure indirettamente, oneri finanziari.

Sul punto si evidenzia che la norma è stata considerata inammissibile in sede di esame della legge di stabilità, nella quale era stato richiesto l'inserimento in ragione del collegamento sistematico al quadro più generale di interventi a sostegno dell'occupazione in essa proposti, in quanto non avrebbe prodotto effetti finanziari. In verità, ad avviso di questa Amministrazione, la disposizione, essendo finalizzata ad incrementare l'occupazione e a rendere possibile il ricorso al lavoro regolare in alcuni settori in cui vi è un forte rischio di lavoro sommerso, non può non comportare maggiori entrate per l'INPS e per l'INAIL, in termini di contributi previdenziali e premi assicurativi.

La disposizione è finalizzata a prorogare al 2011 due misure in materia di lavoro occasionale accessorio, attualmente previste dall'art. 70 del d.lgs. 276/2003 in via sperimentale (con efficacia temporale limitata al 2010).

In particolare, si tratta della disposizione di cui all'art. 70, comma 1, ultimo periodo del citato decreto – introdotta, in via sperimentale per l'anno 2010, dall'art. 2, comma 148 lettera f) della legge 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) – che stabilisce che per le prestazioni di lavoro accessorio si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.

Si tratta, inoltre, della disposizione di cui all'art. 70, comma 1-bis del citato decreto – già introdotta, in via sperimentale per il 2009, dall'art. 7-ter, comma 12 lettera e) del d.l. n. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009 e prorogata per l'anno 2010 dall'art. 2, comma 148, lettera g) della citata

legge finanziaria 2010 – che prevede che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Si ribadisce che la disposizione in esame, non solo non produce oneri finanziari, ma essendo finalizzata ad incrementare l'occupazione e a rendere possibile il ricorso al lavoro regolare in alcuni settori in cui vi è un forte rischio di lavoro sommerso, non può non comportare maggiori entrate per l'INPS e per l'INAIL, in termini di contributi previdenziali e premi assicurativi. In particolare, per ciò che concerne, l'utilizzo dei percettori di prestazioni di sostegno al reddito, la disposizione comporta positivi effetti finanziari, in termini di risparmio, in quanto i contributi accreditati per le prestazioni di lavoro accessorio vanno a parziale ristoro dell'onere della contribuzione figurativa relativa ai periodi di sospensione lavorativa o di disoccupazione.

Art. 36

La proposta di proroga, relativa alla facoltà prevista dall'articolo 1-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, è motivata dalla necessità di estendere anche all'anno 2011 – per il perdurare della situazione emergenziale derivante dalla crisi finanziaria internazionale – la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i Fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni, mediante un decreto di natura non regolamentare evitando il complesso e prolungato iter ordinariamente previsto per l'adozione delle norme regolamentari.

La disposizione proposta ha già consentito, per il biennio 2009-2010, di attivare, con la necessaria tempestività, efficaci misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei settori innanzi citati fortemente colpiti dalla crisi finanziaria in atto.

Il provvedimento in materia di proroga termini risulta essere pertanto la sede più appropriata ove collocare la norma in esame, in considerazione del fatto che si tratta, come accennato, di prorogare termini non ancora scaduti e che la disposizione non comporta, neppure indirettamente, oneri finanziari.

La proroga proposta non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto gli interventi previsti dai fondi di solidarietà istituiti ai sensi del regolamento-quadro n. 477/1997 sono interamente a carico delle parti sociali, in quanto soggetti promotori dei fondi.

D'altronde, resta confermata nel testo del comma 1, che si intende modificare la clausola dell'inesistenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 37

La legge n. 120 del 2007 e successive modificazioni pone una serie di adempimenti a carico delle Aziende sanitarie e delle Regioni, finalizzati a consentire ai medici dipendenti del SSN di esercitare la libera professione intramuraria in strutture di proprietà delle aziende e con modalità che assicurino il controllo dei volumi prestazionali (che non devono superare, globalmente, quelli eseguiti nell'orario di lavoro), la riscossione diretta degli onorari da parte delle Aziende, la separazione dell'attività istituzionale da quella intramuraria in termini di orari, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti.

L'ultimo termine assegnato dalla legge per il definitivo passaggio al regime ordinario dell'attività libero-professionale intramuraria scade il 31 gennaio 2011. Tenuto conto dei dati pervenuti all'Osservatorio per l'attività libero-professionale intramuraria cui spetta il compito di monitorare lo stato di attuazione, mediante l'acquisizione delle relazioni trimestrali che le Regioni devono trasmettere al Ministero della salute e, considerato che in data 18 ottobre 2010 è stato approvato da parte della Conferenza Stato-Regioni l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che demanda alle Regioni specifici compiti

per le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, si rende, in tale fase, quanto mai necessario prorogare il suddetto termine del 31 gennaio 2011 al 31 gennaio 2012, entro il quale tutte le iniziative al riguardo dovranno essere portate a compimento.

Art. 38

L'articolo proposto prevede la proroga al 31 dicembre 2011 di due disposizioni vigenti in merito al cosiddetto "pay back", la prima per i prodotti medicinali immessi in commercio prima del 31 dicembre 2006, la seconda per quelli immessi successivamente.

L'opzione pay back introdotta con l'articolo 1, comma 796, lettera g) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come è noto, ha dato alle aziende farmaceutiche la possibilità di veder sospesa, nei confronti dei propri farmaci, la misura di riduzione del 5% dei prezzi al pubblico disposta dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA con delibera n. 26 del 27 settembre 2006, previo impegno al versamento, da parte delle stesse aziende, a favore delle regioni interessate, di importi equivalenti al risparmio atteso dalla riduzione dei prezzi.

Tale meccanismo consente alle Aziende di combattere il fenomeno delle esportazioni parallele (acquisto in Italia di farmaci a prezzo più basso rispetto a quello che la stessa impresa applica in altri Paesi europei e rivendita di tali farmaci a prezzo più elevato nei Paesi suddetti): fenomeno che penalizza tali imprese ulteriormente poiché queste non solo subiscono la riduzione del prezzo al pubblico in Italia ma anche una diminuzione del fatturato per le vendite effettuate negli altri Paesi.

In sostanza si trasferisce una parte di ricavi delle imprese industriali agli intermediari commerciali a livello europeo.

Tenuto conto che predetto meccanismo è stato prorogato fino al 31 dicembre 2010 da ultimo con l'articolo 6 del decreto - legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si rende necessario prevedere un'ulteriore proroga di un anno del predetto sistema pay back.

La proroga così formulata, inoltre, consente alle Regioni di ottenere una liquidità finanziaria immediata in anticipo rispetto al verificarsi dei consumi.

L'emendamento proposto non comporta costi aggiuntivi né diminuzioni di risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 39

La disposizione intende prorogare di circa un anno il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), costituito con decreto del 16 febbraio 2007, il cui mandato scadrebbe il 28 febbraio 2011: ciò al fine di assicurare continuità nella delicata fase di completamento della riforma dell'alta formazione artistica e musicale e, nel contempo, procedere al rinnovo dell'organo solo dopo aver apportato le modifiche alla disciplina della sua composizione atte ad assicurare la rappresentanza dei settori scientifico-disciplinari di recente definiti.

Già nel 2009 con il decreto legge 30 dicembre 2009, n.194, art. 7, comma 4, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, era stata recepita l'opportunità di prevedere una proroga dell'attuale CNAM per superare il periodo di transizione connesso all'entrata in vigore del riordinamento complessivo del sistema Afam, ed in particolare alla definizione dei nuovi ordinamenti didattici e alla definizione dei nuovi settori disciplinari con il conseguente re inquadramento del personale docente in servizio.

I motivi che hanno indotto a concedere una proroga sussistono tuttora. Allo stato, infatti, dovendosi ancora perfezionare le procedure per il nuovo inquadramento dei docenti, non sarebbe possibile inserire nel regolamento i criteri definitivi per l'individuazione delle componenti tecniche necessarie. Pertanto, atteso che il CNAM, per la sua natura di organo tecnico-consulativo, deve comunque avere al suo interno le competenze professionali rappresentative delle diverse aree nelle quali siano raggruppati per omogeneità i settori disciplinari, si rende indispensabile reiterare

ancora la proroga dell'organo nella composizione esistente fino alla effettiva emanazione del nuovo regolamento.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Art. 40

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, 6 attualmente regolamentato dagli articoli 23, 24 e 25 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di Istruzione, approvato con decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297.

Le funzioni del CNPI sono elencate nell'articolo 25 del citato T.U. e si possono raggruppare in due distinte aree di intervento:

1. in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti dall'Amministrazione o pronunce di propria iniziativa. Il precitato art. 25 elenca puntualmente le materie oggetto di parere obbligatorio e, in particolare, al comma 2, sancisce obbligatorietà del parere, *"Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma di struttura di uno degli organi scolastici"*,

2. come supporto all'azione amministrativa di questa Ministero, formula pareri obbligatori e, in taluni casi, vincolanti su questioni attinenti lo stato giuridico del personale docente.

In applicazione della delega conferita al Governo dall'articolo 21, comma 15, della legge 15.03.1997, n. 59, è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il quale prescrive la costituzione del "Consiglio superiore della pubblica istruzione", a livello centrale (artt. 2 e 3), dei "Consigli regionali dell'istruzione" (art. 4) e, infine, dei "Consigli scolastici locali" (art. 5), in sostituzione dei precedenti organi disciplinati dai capi, II, III e IV, titolo I del decreto legislativo 16 Aprile 1994 n. 297 (Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, Consigli scolastici provinciali e distrettuali).

L'attuazione della suddetta normativa ha subito taluni ritardi riconducibili, in un primo tempo, all'esigenza di approntare l'ordinanza di indizione delle elezioni ed, in un secondo momento, al mutamento di indirizzo politico espresso, su questa materia; in buona sostanza, a partire dal 2001 si è pensato che il decreto *de quo* fosse inattuabile, in attesa dell'approvazione di una nuova, ancora non avvenuta, riforma degli organi collegiali, nonché per i problemi connessi con le modifiche legislative "media tempore" intervenute a livello di normativa costituzionale (Titolo V della Costituzione).

Nel frattempo, dal 1999 ad oggi, come è noto, hanno continuato a funzionare gli organi collegiali di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 in un regime provvisorio di proroga, espressamente previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 233/1999 (*"Il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i consigli scolastici provinciali e i consigli scolastici distrettuali funzionanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in carica fino all'insediamento degli organi collegiali di cui agli articoli da 1 a 5"*). L'operatività di tale proroga, come si evince chiaramente dalla norma, non è stata concepita "sine die", ma è stata sottoposta ex lege ad un termine finale che coincide con quello per l'insediamento dei nuovi organi collegiali.

Il comma 3, dell'articolo 8 (come modificato dall'art. 6 del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411) provvede, dunque, a fissare espressamente i termini di cui sopra (termine per l'insediamento dei nuovi organi e termine di cessazione della proroga dei vecchi organi), disponendo che: "Entro il 31 dicembre 2002 sono costituiti i nuovi organi collegiali locali e regionali e il consiglio superiore della pubblica istruzione"

Va precisato, tuttavia, che prima di quella scadenza, il Parlamento italiano ha approvato una nuova legge delega (legge 6 luglio 2002, n. 137 - art. 7) la quale, rinviando ai medesimi principi e criteri direttivi (di cui all'art. 21, comma 15, della legge n. 59/1997) che

avevano dato luogo al decreto legislativo n.233/1999, si proponeva di ridisegnare, mediante una nuova decretazione delegata, l'assetto degli organi collegiali, fissando come termine per il suo esercizio la data del 23 gennaio 2004 (diciotto mesi dalla sua entrata in vigore), successivamente posticipato al 12 agosto 2005 dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

Alla luce di ciò si può, pertanto, ritenere che sino allo scadere di quest'ultimo termine alla *prorogatio* degli organi collegiali sia stata offerta una copertura legislativa, seppur "indiretta".

Successivamente, in occasione dell' emanazione delle disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell' anno scolastico 2007/2008, su sollecitazione dell'allora Ministro Fioroni, il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, all'art. 2, primo comma, lett. a), ha apportato, tra l'altro, la seguente modifica normativa al T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

"a) all'articolo 503: 1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: "*in conformità del parere*" sono sostituite dalle seguenti: "*acquisito il parere*"

Pur considerando la circostanza giuridica che il decreto legislativo n. 150/2009 ha esplicitamente abrogato gli artt. 502 - 507 del precitato T.U, da tale disposizione si evince, tuttavia, la volontà del legislatore di riconoscere la legittimità del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, almeno fino all' ottobre 2007, in attesa dell'attuazione del citato decreto n. 233/1999.

Allo stato attuale, l'ulteriore protrarsi dello stato di proroga di detto Consesso necessita di un fondamento normativo per non incorrere in un' anomala situazione che espone questa Amministrazione ed il suo vertice politico a eventuali censure, con ricadute sulla efficacia delle decisioni adottate da questo organismo ancora in carica.

Pertanto, l'unica strada possibile per uscire da questa situazione di criticità è stata quella di legittimare l'operato del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione inserendo nel decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, una norma ad hoc (art. 7, comma 4 *quater*) che recita: "In attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2010".

Considerato che la problematica suesposta, esulando dalla potestà amministrativa, necessita tuttora di una soluzione di natura legislativa, si propone di inserire la proroga del CNPI fino alla data del 31 dicembre 2011 nell'analogo provvedimento legislativo di prossima definizione.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari, si evidenzia che lo stanziamento del capitolo 1396/15 del Bilancio di questo Ministero - ammontante a circa € 30.000,00 annui -, finalizzato al funzionamento del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, assolutamente insufficiente per rimborsare le spese sostenute dai 74 consiglieri, nell'espletamento delle attività facenti capo a detto Consesso. Pertanto, ogni anno necessario ricorrere ad una variazione compensativa di circa € 250.000,00.

Si evidenzia, al riguardo, che le richieste di parere sottoposte con urgenza al Consiglio da parte del Sig. Ministro sono così numerose da comportare la necessità di organizzare quasi una adunanza plenaria al mese, con un notevole impegno anche di natura economica. Questo Ufficio, ove possibile, per contenere la spesa, raggruppa le varie riunioni in modo da limitare gli inutili intervalli di tempo tra un incontro di lavoro e l'altro e, utilizzando esclusivamente la posta elettronica per indire le varie riunioni, ha completamente azzerato il costo dei telegrammi di convocazione.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Infatti, le funzioni di segreteria del CNPI sono assicurate da personale dipendente del Ministero a ciò preposto dal regolamento di organizzazione, mentre alle altre spese di funzionamento, di ammontare minimo, si provvederà nell'ambito degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero.

Art. 41

L'art. 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, ha disposto a partire dall'anno accademico 2009/2010, l'applicazione delle norme (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21) concernenti la valorizzazione della qualità del percorso scolastico ai fini dell'ammissione ai corsi universitari cosiddetti «a numero programmato», di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, nonché le certificazioni dei risultati ottenuti negli ultimi tre anni scolastici e nell'esame di Stato.

Con legge 27 febbraio 2009, n. 14, all'art. 37, è stata disposta un'ulteriore proroga all'anno accademico 2010- 2011 ed introdotte le modifiche sotto elencate.

Le predette norme prevedono l'attribuzione di 100 punti quale votazione massima degli esami di ammissione ai corsi in questione, di cui 90 da assegnare in base ai risultati dei test di ingresso e 10 in base ai risultati conseguiti nel percorso scolastico, l'eliminazione di uno specifico peso da attribuire alla lode, che potrà invece essere valutata come elemento di precedenza in caso di parità di punteggio tra studenti che si siano diplomati in vigenza della nuova normativa.

Una ulteriore modifica riguardava l'eliminazione del riferimento alle scuole statali o paritarie, contenuto nel comma 1 dell'articolo 5, al fine di prevedere l'obbligo di rilasciare le certificazioni relative alle valutazioni di qualità ottenute dagli studenti di tutte le scuole, senza alcuna limitazione. Stante la difficoltà dell'applicazione delle norme, anche per l'anno accademico 2010-2011, con legge 26 febbraio 2010, n. 25 all'art. 4 comma 2, è stato previsto un differimento all'anno accademico 2011-2012.

Le proroghe si erano rese necessarie non solo per l'assenza di adeguate ed uniformi procedure di certificazione della valutazione dei percorsi scolastici ma anche per compiere i dovuti approfondimenti sull'adeguatezza della norme, che presentavano profili problematici.

Permane comunque l'esigenza di stabilire ulteriori modalità di individuazione dei punteggi conseguiti nel percorso scolastico da studenti che si trovino in particolari situazioni (al momento non individuabili), per cui non siano utilizzabili in tutto o in parte i criteri. Ciò in considerazione del fatto che le disposizioni sancite dall'art. 4 del decreto legislativo n.21/2008 trovano esclusivo riferimento nei confronti degli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche italiane.

Esiste, pertanto la necessità di contemplare altre tipologie di studenti che sono:

- a) studenti comunitari (non italiani) e extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia che partecipano alle prove e che vengono collocati nella medesima graduatoria. Per tali tipologie di studenti devono essere definite le procedure devono essere definite che dovrebbero investire le Rappresentanze diplomatico-consolari operanti nel Paese di provenienza degli studenti, e gli Istituti scolastici frequentati ai fini della prevista certificazione. La dichiarazione di valore del titolo di studio, infatti, rilasciata attualmente dalle Rappresentanze medesime, e che obbligatoriamente deve essere presentata, pur riportando ogni singolo elemento del sistema scolastico locale, indica, di norma, il solo voto del diploma di maturità.

- b) studenti che frequentano istituzioni che rilasciano i diplomi di Baccellierato internazionale (I.B.O — International Baccalaureat Organization di Ginevra).

Detti diplomi si conseguono al termine di un ciclo di studi di scuola secondaria superiore di quattro anni, con scala di voti tutta differente.

Essendo inoltre prevista la validità, ai fini della iscrizione alle Università italiane, dei diplomi conseguiti dagli studenti che sono stati ammessi al corso di baccellierato dopo aver conseguito la promozione o idoneità alla penultima classe dell'istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza, emerge, conseguentemente, sia la diversità del percorso scolastico seguito unicamente all'interno di un istituto di Baccellierato sia la modalità del suddetto percorso misto che inducono a ritenere di difficile applicazione la norma di cui al volte richiamato art.4.

c) titoli rilasciati da scuole straniere operanti in Italia e riconosciute dal Governo italiano. I diplomi finali danno titolo all'iscrizione ai corsi universitari italiani ai sensi ed alle condizioni specifiche previste dagli Accordi conclusi dall'Italia con i rispettivi Paesi.

Anche in tal caso emergono le stesse difficoltà sopra richiamate.

Ciò considerato, è stata predisposta la norma allegata, al fine di consentire la regolare applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, si limita a posporre nel tempo il momento in cui entreranno in vigore norme puramente ordinamentali, relative ai test di accesso ai corsi universitari.

Art. 42

L'articolo 1, comma 626, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto, per il decorso triennio, l'attivazione di indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti, negli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza ed igiene del lavoro. In tale sede sono state concretamente assegnate risorse pari a 100 milioni di euro, con risultati soddisfacenti. Il presente articolato (per la proposizione del quale potrebbero essere opportuni previ contatti con l'Ente) si propone di proseguire l'iniziativa anche per il triennio 2011/2013.

La norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, la medesima si limita a prevedere non l'obbligo bensì la mera possibilità che l'INAIL finanzi progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento di strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. L'ammontare delle relative risorse è stabilito dallo stesso Ente, salvi i vincoli del proprio bilancio.

ART. ANSAS

.....

ART. GRADUATORIE

Con l'emanazione del Regolamento sulla formazione iniziale degli insegnanti, in fase di registrazione presso gli Organi di controllo, è stata data attuazione alla prima parte del disposto di legge di cui all'art. 2 comma 416 della Finanziaria n. 244/2007; è in atto il procedimento volto alla emanazione del regolamento sul reclutamento, che dà la compiuta attuazione della sopracitata norma di legge.

Non sembra pertanto opportuno procedere ad un rinnovamento delle graduatorie ed "ad esaurimento" senza che sia nota a tutti gli interessati la nuova disciplina del reclutamento, che sarà posta in essere entro il 2011.

Le novità che si accompagnano alla nuova disciplina del reclutamento, infatti, potrebbero determinare una diversa valutazione del quadro generale delle assunzioni e dell'accesso all'insegnamento con contratto a tempo indeterminato; solo la conoscenza approfondita delle

nuove regole potrà permettere agli interessati, che si ricorda, sono circa 240.000, la scelta più oculata in merito alla presentazione della domanda di aggiornamento.

ART. FONDAZIONI LIRICO-SINF.

La presente disposizione consente al Ministro per beni e le attività culturali di prorogare fino al 31 dicembre 2011 la durata degli organi di amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

Tale disposizione si rende necessaria al fine di consentire l'ordinata ripresa dell'ordinaria amministrazione, con particolare riguardo agli aspetti di gestione economico-patrimoniale, da parte degli organi di gestione dei Teatri.